***Allegato 3***

D'intesa con la Dott.ssa Strano ti comunico che concordiamo sulle risposte indicate di seguito:  
  
- la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un’ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale;  
- il datore di lavoro autocertifica l’esclusione dalla base di computo di questo personale;  
- il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione;  
  
Sul quesito n. 2, come già saprai, occorre un maggiore approfondimento.

Danilo Papa